



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

LAMANNA	FILIPPO	Presidente / Relatore
BONOMI	ENZO	Giudice
DE PAOLA	LUIGI	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4217/07

spedito il 28/07/2007

- avverso la sentenza N. 213/06/2006

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO STRADELLA

controparte:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.R2PLS0B00005/2005 SANZ.AMMINISTR.

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 4217/07

UDIENZA DEL

14/10/2008 ore 15:00

SENTENZA

N°

98/36/08

PRONUNCIATA IL:

14-10-2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12-11-2008

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Giovanni ROMEO

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Accertato, da parte di ispettori INPS, con verbale relativo ad ispezione del 4.5.2005, che la Sig.ra ' i, quale titolare della ditta i, aveva impiegato in nero 6 lavoratori durante l'attività temporanea di produzione di dolci (dalla metà di dicembre 2004 al 4.2.2005) per una retribuzione imponibile di Euro 6.060,97, la Agenzia delle Entrate, Ufficio di Strabella, con atto irrogazione sanzioni ritualmente notificato calcolava la retribuzione imponibile per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (Euro 33.720,57) con conseguente irrogazione di sanzione di Euro 67.441,14 pari al doppio del costo del lavoro.

Contro tale atto impositivo la contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia assumendo l'erroneità del criterio di calcolo della sanzione, tenuto conto che la ditta, come rilevato dagli stessi ispettori, aveva operato solo fino al 4.2.2005.

Nel contraddittorio con la convenuta Agenzia delle Entrate – Ufficio di Strabella -, l'adita Commissione accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato, perché basato su un criterio astratto che non teneva conto dell'effettivo periodo di impiego della manodopera in nero.

Avverso tale decisione ha interposto appello l'Ufficio, assumendo la correttezza del criterio di calcolo adottato.

Si è costituita la appellata resistendo al gravame.

Infine, all'odierna udienza, questa Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che l'appello dell'Ufficio sia infondato e che debba quindi essere disatteso .

L'Ufficio appellante chiede l'integrale riforma dell'impugnata sentenza; tale richiesta viene motivata partendo dal presupposto che la sanzione prevista dalla legge (ex art. 3, comma 3, DL n. 12/2002 conv. In legge n. 73/2002) abbia carattere "deterrente", come dimostrerebbe il tenore letterale della norma invocata ("*3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione*") e che quindi sia stato corretto calcolare in astratto la

2



sanzione ponendo come termine iniziale del periodo il primo giorno dell'anno in corso alla data dell'accertamento e come termine finale la data dell'accesso.

La tesi è però chiaramente destituita di fondamento, bastando al riguardo considerare l'assurdità di porre come termine finale una data – quella della ispezione – in cui nessun lavoratore in nero è stato rinvenuto presso l'azienda, tanto che gli stessi ispettori hanno posto come data finale del periodo di impiego quella del 4.2.2005. A voler dunque seguire la tesi dell'Ufficio, si potrebbe considerare congruo il riferimento al primo termine utilizzato per il calcolo della sanzione (1.1.2005), ma avrebbe però dovuto porsi come secondo termine quello (massimo) del 4.2.2005.

Il primo termine può considerarsi congruo perché, in ossequio al principio dell'onere della prova, è il contribuente che intenda provare l'inizio di un rapporto di lavoro in data successiva al 1 gennaio dell'anno di constatazione della violazione ex art. 3 della legge 73/02, giusta la sentenza 12/4/05 n 144 della Corte costituzionale, a dover fornire adeguati supporti probatori in ordine alla durata e natura del rapporto di lavoro, adducendo e documentando pregressi rapporti di lavoro ovvero altre circostanze in grado di giustificare quanto asserito, prova nella specie non adeguatamente fornita.

Siccome dunque l'atto impositivo risultava errato alla stregua della predetta obiettiva constatazione quanto al conteggio basato sul termine finale, giustamente è stato annullato dal Giudice di primo grado.

Ciò implica, in via consequenziale, che l'Agenzia competente dovrà rideterminare la sanzione tenendo conto del periodo sopra indicato (1.1.2005-4.2.2005).

Quanto alle spese di lite del procedimento, reputa questa Commissione che ricorrano comunque giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali *inter partes* con riferimento alla fase d'appello; i giusti motivi soccorrendo in relazione alle contrastanti valutazioni che potevano prospettarsi, ed in concreto sono state prospettate, circa la possibilità di calcolare come data finale del conteggio quella dell'accesso da parte degli ispettori.

Per Questi Motivi

La Commissione Regionale della Lombardia, Sezione 36^a, definitivamente pronunciando; disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1) respinge il proposto appello, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;

3




2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio d'appello.

Così deciso in Milano, in data 14 ottobre 2008

Il Presidente Rel. Estensore

(Dott. Filippo Lamanna)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Lamanna', written over the printed name.